



**S T U D I O B A L D I**  
**C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O**

Roma 28/01/2025

**APPROFONDIMENTI NORMATIVI**

**Variazioni nei cedolini paga nel 2025**

Il Legislatore in sostituzione della riduzione contributiva IVS pari al 6% e 7%, riconosciuta ai dipendenti per i periodi di paga fino al 31 dicembre 24, dal 1° gennaio 2025 ha introdotto una riduzione del cuneo fiscale. Quindi l'intervento agevolativo per i lavoratori non è più un intervento di tipo contributivo ma di tipo fiscale. A parer dei tecnici del Ministero del Lavoro il nuovo abbattimento de cuneo fiscale previsto per il 2025 raggiungerà il medesimo risultato che ha portato l'applicazione dell'esonero IVS nell'anno 2024.

L'intervento fiscale prevede l'erogazione di una ulteriore detrazione di imposta per i lavoratori titolari di reddito complessivo annuo fino a euro 40.000.

La **prima detrazione**, prevista dai commi 4 e 5 della Legge 207 del 2024, prevede che "ai titolari di reddito di lavoro dipendente (con l'eccezione dei percettori di redditi da pensione) che hanno un reddito complessivo non superiore a euro 20.000 viene riconosciuto una somma che non concorrerà alla formazione del reddito". Tale somma sarà determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente una delle seguenti percentuali:

1. 7,1% se il reddito da lavoro dipendente non è superiore a euro 8.500;
2. 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a euro 8.500 ma non a euro 15.000;
3. 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a euro 15.000;

Ai fini dell'individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all'intero anno.

La **seconda detrazione**, sempre di natura fiscale e prevista dal comma 6 della Legge 207 del 2024, riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 € per i quali spetta un ulteriore detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro di importo pari:





S T U D I O B A L D I

pag. n°2/2

\*\*\*

1. a euro 1.000 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 20.000 € ma non a euro 32.000;
2. al prodotto tra euro 1.000 e l'importo corrispondente al rapporto tra euro 40.000 diminuito del reddito complessivo e euro 8000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 32.000 ma non a euro 40.000 ( $1.000 \times [(40.000 - \text{Reddito complessivo del lavoratore}) / 8.000]$ )

Per entrambe le agevolazioni ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente non si deve tenere conto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

I datori di lavoro, sostituti di imposta, riconosceranno in automatico sia la somma che la detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificheranno in senso di conguaglio la spettanza delle stesse.

Per quanto la norma non faccia esplicito riferimento ad alcuna comunicazione da parte dei lavoratori al proprio datore di lavoro per informarlo circa il valore del reddito complessivo riteniamo che detta dichiarazione debba essere fornita al proprio datore al fine di evitare un'erogazione illegittima che sarà poi recuperata o in sede di conguaglio o in sede di dichiarazione dei redditi.

I sostitutivi d'imposta compenseranno il credito maturato per effetto delle somme erogate mediante l'istituto della compensazione.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

